




CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – Tel. 02.86463516
escursionismo@caimilano.eu - info@caimilano.eu - www.caimilano.eu

 [Commissione Escursionismo CAI Milano](#)



Al momento dell'iscrizione all'attività escursionistica per ogni Socio/non Socio è obbligatorio ritirare il relativo programma e prendere visione del regolamento in Sezione o sul sito internet.

Inoltre, dovrà essere informato delle note a seguire, riportate sul retro di ogni programma e disponibili sia in Sezione che sul sito internet.

Ogni partecipante all'attività escursionistica sia esso, Socio o non Socio, deve essere informato:

- a) che frequentare la montagna **comporta dei rischi oggettivi**, legati all'ambiente naturale e alle difficoltà, graduate, dei percorsi prescelti.
- b) che tali rischi **non possono essere eliminati** neppure dal più attento, prudente ed esperto degli accompagnatori o degli istruttori.
- c) che alla posizione di garanzia assunta dall'accompagnatore, corrispondono in capo all'accompagnato/allievo **un dovere di subordinazione/soggezione ed analoghi doveri di protezione**.
- d) che l'accompagnato, al pari dell'allievo, **è tenuto a quelle medesime regole di diligenza e correttezza** cui è tenuto l'accompagnatore, come confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Unite 21.11.2011 n. 24406): "Il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, **ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza**. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 primo comma c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno".
- e) che qualora l'evento dannoso fosse riconducibile esclusivamente alla violazione da parte dell'accompagnato o dell'allievo delle predette regole di diligenza e correttezza, si avrebbe **l'interruzione del nesso di causalità** e nessun addebito potrebbe formularsi a carico dell'accompagnatore.

Il Presidente della Commissione Escursionismo

ANE Fabio Elli